

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Ricorso prot. n. R-1111 del 13 agosto 2020

DECISIONE n. 14/2020

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto come da delibera Presidenziale n. 346 del 04.08.2020 dai Signori:

Avv. Giuseppe Matano (Presidente)

Avv. Luigi Tocci (Componente)

Avv. Sergio Lauro (Componente)

all'esito della camera di consiglio del 19 agosto 2020, tenutasi in modalità di videoconferenza come espressamente autorizzata dalla Segreteria Generale e per la quale è verbale, trasmesso alla stessa Segreteria Generale FIH;

visti lo Statuto Federale, artt. 17 ss., e la procedura per l'impugnazione delle candidature, come disciplinata dalla Giunta Nazionale CONI nell'apposito Regolamento, a norma del quale, per quanto qui rileva, “c) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale di cui al precedente punto 2.a), il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.”;

letto il ricorso presentato in data 13 agosto 2020 alle 19,40 da Ermanno Silvano, avverso l'esclusione dalla candidatura alla carica di Presidente Federale relativa alla XXVIII Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, pubblicata sul sito federale, nella quale il ricorrente ha chiesto che venga dichiarata: “la illegittimità della Delibera del Consiglio Federale n. 533.26 del 4 luglio 2020 nei punti 6 (nomina dei Componenti della Commissione Convalida Candidature) e 9 (mandato al Presidente Federale) e della Delibera del Presidente Federale n. 343 del 3 agosto 2020 e la conseguente illegittimità della nomina dei componenti della Commissione Convalida Candidature. Con conseguente annullamento della Delibera del 6 agosto 2020 qui impugnata; la illegittimità della Delibera del Presidente Federale n. 343 del 3 agosto 2020 per la incompatibilità della dott.ssa Greta Iacobini quale componente della Commissione. Con

conseguente annullamento della Delibera 6 agosto 2020 qui impugnata; la illegittimità della Delibera 6 agosto 2020 della Commissione Convalida Candidature che ha ritenuto l'inammissibilità della Candidatura del sottoscritto alla carica di Presidente Federale per il quadriennio 2021-2024 per violazione dell'art. 54 Statuto, con contestuale e consequenziale provvedimento di riammissione dello stesso”.

In subordine, ha chiesto di *“rimettere in congruo termine il sottoscritto, riconosciuto in errore scusabile, al fine di regolarizzare la candidatura a Presidente Federale”.*

ritenuto che il ricorso è stato tempestivamente e ritualmente proposto in quanto trasmesso a mezzo PEC e sottoscritto personalmente dal ricorrente;

esaminati i motivi e la documentazione allegata con i quali è stata impugnata l'inammissibilità alla candidatura, il Tribunale ha valutato la delibera del Consiglio Federale n. 533.26 del 04/07/2020 legittima, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 117, RdG, che disciplina in maniera specifica la materia del ricorso per l'annullamento delle deliberazioni, in particolare, il comma secondo prevede che *“le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei Revisori dei Conti”*, ad oggi, a questo Tribunale non risulta depositato alcun ricorso di un componente del Consiglio Federale o del Collegio dei Revisori assente o dissenziente che chieda l'annullamento della citata delibera. Pertanto, detta delibera risulta pienamente legittima e valida.

Va rilevato l'ulteriore elemento dal quale scaturisce che le delibera in oggetto sia oggi inoppugnabile, essendo decorsi i termini ex art. 116 RdG.

Viepiù, che la delibera del Presidente Federale n. 343 del 03/08/2020 è stata assunta in conformità al mandato conferito dal Consiglio Federale di assumere iniziative necessarie per il regolare svolgimento dell'Assemblea e delle previste procedure, nonché a provvedere alle eventuali sostituzioni di membri nominati nelle commissioni dell'Assemblea.

Non vi è stata nessuna cessione delle competenze che statutariamente sono proprie del Consiglio Federale, ma un mandato con contenuti e limiti precisi ad adottare, in via di urgenza, eventuali provvedimenti successivamente da sottoporre a ratifica.

La delibera del Presidente Federale n. 343/2000, come esplicitato nella stessa, è stata assunta in quanto era inevitabile prendere atto dell'entrata in vigore della normativa approvata il 2 luglio dal Consiglio Nazionale del CONI che ha attribuito allo stesso Tribunale Federale la competenza a decidere sulle impugnazioni avverso le decisioni della Commissione Convalida Candidature.

Il Tribunale, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, non ravvisa e non ha riscontrato alcun conflitto di interessi, né potenziale, in quanto la delibera Presidenziale del 3 agosto 2020 doveva essere necessariamente adottata, né concreto perché la Commissione Convalida Candidature non ha danneggiato il ricorrente bensì ha deciso interpretando correttamente lo Statuto Federale.

Va anche evidenziato che non corrisponde al vero quanto sostenuto dal ricorrente circa la mancata indicazione che la delibera de quo sia stata presa *“in via d’urgenza”*. Infatti, nel prologo della delibera n. 343/2020 viene citato, come primo riferimento normativo, l’art. 24, comma 10, dello Statuto Federale, il quale stabilisce che il Presidente Federale *“10. Può adottare provvedimenti d’urgenza che.....”*.

Anche la eccepita disquisizione semantica tra il significato di sostituzione e revoca non può essere accolta in considerazione del mandato conferito dal Consiglio Federale al Presidente di assumere iniziative necessarie per il regolare svolgimento dell’Assemblea e delle previste procedure.

Con ulteriore motivo il Dott. Ermanno Silvano ha eccepito l’incompatibilità di un componente della Commissione convalida candidature, Dott.ssa Greta Iacobini, in quanto *<“addetto di segreteria” della procura Federale FIH>*, avente un ruolo attivo nelle incombenze istituzionali dell’Ufficio della Procura Federale.

Al riguardo, l’art. 49 del Regolamento Organico delimita dettagliatamente le persone che non possono far parte di detta Commissione, ovvero i membri del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e degli eventuali Candidati. Fatta eccezione per dette limitazioni, l’articolo *de quo* nulla dice in merito al possesso di requisiti specifici per poter procedere alla nomina della Commissione.

Si sottolinea, pur se superfluo, che l’addetto alla segreteria è un soggetto amministrativo, del tutto estranea a organi e uffici di giustizia.

Per di più, non è condivisibile la mera ipotesi, peraltro non suffragata da allegazione, che l’addetto di segreteria possa condizionare e/o influenzare il Procuratore Federale nello svolgimento delle proprie funzioni. Ci si limita a rammentare che il Titolo V del vigente Regolamento di Giustizia FIH, all’art. 128 prevede espressamente che le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate personalmente nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione. Pertanto, il motivo è infondato.

La questione fondamentale dell’intero ricorso è afferente all’interpretazione dell’art. 54, comma 3, dello Statuto Federale. In proposito, parte ricorrente deduce che la locuzione riferita ai rappresentanti degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici ha un contenuto alternativo.

Va analizzato anche l’uso grammaticale della virgola. Nella frase in questione costituisce un segno di interpunzione, che non indica elisione bensì congiunzione; in quanto, infatti, associa segmenti dello

stesso ordine, indicando così un «minimo comune denominatore» tra i segmenti stessi. La cd. “virgola seriale”.

L’argomentazione del ricorrente sarebbe asseritamente avvalorata dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, con particolare riferimento ai Principi 7.1 e 7.4 i quali, secondo il ricorrente, prevedono che può essere richiesto obbligatoriamente il sostegno dei rappresentanti di Atleti e Tecnici solo per le candidature nelle rispettive categorie e che per i candidati alle altre cariche elettive in aggiunta al precedente principio può essere richiesto obbligatoriamente solo il sostegno degli Affiliati.

Quanto rappresentato nel ricorso è inconferente e non può essere condiviso.

Preliminarmente, va posto in risalto che per interpretare una norma, quale criterio assorbente ed esauriente rispetto a tutti gli altri canoni interpretativi del testo normativo, nonché il primo e fondamentale elemento per indagare quale sia stata l’intenzione del legislatore, deve considerarsi quello letterale. Sul punto la Cassazione ha testualmente stabilito che *“Quando l’interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, l’interprete non deve ricorrere all’interpretazione logica, specie se attraverso questa si tenda a modificare la volontà di legge chiaramente espressa. (...)”*. (ex multis: Cass. Sez. Lav., sent. n. 11359 del 17-11-1993; Cass.civ., Sez. 1, sent. n. 5128 del 06.04.2001; Cass., Sez. Lav., sent. N. 12081 del 18/08/2003).

La disposizione del vigente Statuto Federale FIH, concernente la candidatura a Presidente n Federale, all’art. 54, punto 3, prevede espressamente *“3. La candidatura a Presidente Federale deve essere sostenuta dai Rappresentanti degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici esprimenti complessivamente almeno il 10% dei voti attribuiti agli Affiliati;*”

La *ratio* della norma è quella che il Presidente Federale deve essere eletto grazie all’appoggio e poi al voto di tutte e tre le componenti (Affiliati, Tecnici e Atleti) e **complessivamente**, proprio perché è un candidato Presidente, i suoi sostegni devono avere un peso qualificato, corrispondendo almeno al 10% dei voti rappresentati nell’Assemblea Nazionale dalle società affiliate. Non vi è dubbio che già la prospettiva nella quale si muoveva il decreto Melandri fosse quella di assicurare una legittimizzazione, ossia partecipazione, maggiormente democratica. Siffatto obiettivo esce sicuramente rafforzato dall’entrata in vigore del D. Lgs. 15/2004, che intendeva assicurare un’ampia base democratica ai procedimenti relativi alle cariche elettive del CONI e delle Federazioni stimolando la partecipazione diretta degli atleti e dei tecnici (Collegio Garanzia CONI Sez. Consultiva n. 4/2017).

L’art. 54 co. 3 dello statuto, solo oggi contestato, è, viceversa, la piena attuazione del principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori dell’Assemblea (Collegio Garanzia CONI Sez. Consultiva n. 6/2018)

La riforma Melandri ha inteso dare rappresentatività nei Consigli Federali anche agli atleti e ai tecnici prevedendo la necessità che anche le loro componenti contassero nella elezione del Presidente Federale. In tal modo ha voluto di fatto aprire alla possibilità che anche un atleta o un tecnico possano accedere a tale carica.

Al dettato normativo ha fatto seguito l'uniforme orientamento della giurisprudenza in materia. Costantemente è stato sostenuto che in generale democrazia e partecipazione si presentano quali coordinate lungo le quali si va sistematizzando il discorso in tema di democrazia partecipativa. Del pari indubbio che, in rapporto all'ordinamento sportivo, più avvertita che altrove, è la necessità di fissare – come si desume dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate (cfr. Principi 4-7 e disposizioni di cui allo Statuto CONI) precondizioni e presupposti della partecipazione onde assicurarne l'effettività. Nell'ordinamento sportivo l'istanza di (massima) partecipazione si fa più stringente che altrove e si caratterizza proprio per quella specificità che è propria dell'ordinamento sportivo.

La democraticità interna e la partecipazione di cui al citato d.lgs. 15/2004, declinate nell'ordinamento sportivo (in conformità con le previsioni del CIO) contribuiscono, in quest'ottica, alla costruzione di un quadro generale in cui i principi si pongono a fondamento delle regole, orientando le dinamiche del processo regolatorio alla luce dei valori costituzionali e delle radici sociali di una democrazia effettivamente pluralista (Collegio Garanzia CONI sez. consultiva n. 4/2017)

Si appalesa, così, evidente la piena legittimità, la chiarezza e l'inoppugnabilità della norma ex art. 54 co 3 dello Statuto della FIH, di conseguenza assume rilievo decisivo la violazione e la carenza della candidatura del Sig. Ermanno Silvano

Infatti, il testo normativo riportato, in modo inequivocabile, prevede che la candidatura a Presidente Federale deve essere sostenuta da tre dei soggetti ricompresi nello Statuto Federale - Titolo II (Soggetti) e specificatamente Affiliati (art. 4), Atleti e Tecnici (art. 9, lett. a, c), quest'ultimi come noto annoverati tra i tesserati. Risulta altresì palese che il sostegno alla candidatura delle tre componenti appena menzionate deve obbligatoriamente esprimere **complessivamente** il 10% dei voti.

Come noto, in lingua italiana l'avverbio complessivamente ha il significato di *“nell'insieme, in tutto, in totale”*. Pertanto, applicando il criterio letterale di interpretazione della norma, non possono esserci dubbi nello statuire che la percentuale del 10% si riferisca a tutte le tre componenti già indicate.

Risulta, altresì, pacifico che la Commissione preposta ha verificato e mai contestato dal ricorrente, la carenza delle dichiarazioni di sostegno di due delle componenti elettive, quali gli Atleti ed i Tecnici.



Stante quanto spiegato, ne consegue che la delibera del 6 agosto 2020 della Commissione Convalida Candidature è stata assunta nel rispetto delle vigenti disposizioni federali in materia di accesso alle cariche federali.

Per tali motivi, il Tribunale, all'unanimità, **RIGETTA** il ricorso rimanendo assorbita ogni ulteriore questione di merito.

Si comunichi con urgenza al ricorrente e, per opportuna conoscenza, alla Segreteria Generale FIH.

Così deciso in Roma il 19 agosto 2020

f.to Il Presidente

f.to Il Componente

f.to Il Componente

Avv. Giuseppe Matano

Avv. Luigi Tocci

Avv. Sergio Lauro